



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

Prot.n. 4969 del -7 MAG. 1999

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.46 DEL 03/05/1999

**OGGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI: REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI.
APPROVAZIONE.**

L'anno millenovecentonovantanove e questo giorno tre del mese di maggio alle ore 21,30, in Capannoli, nella sala Consiliare in seduta pubblica, sessione straordinaria dietro invito diramato dal sindaco in data 27/04/1999 protocollo numero 4627.

Adunandosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge come da relazione in atti per la trattazione dell'argomento in oggetto, sono intervenuti i signori:

FRANCHI LUCIANO
AGOSTINI DANIELE
BERTINI MORENO
CARLONI MASSIMILIANO
GIONINI BARBARA
GASPERINI MASSIMO
GHERARDINI SERGIO
GHERARDUCCI GIUSEPPE
NARDINI PAOLO
SALVADORI SIMONA
SIGNORINI CARLO
TURINI SERGIO
VOLPI GIOVANNI

Sono assenti i Signori:

CITI GIACOMO
GALLETTI MARIA LAURA
PASQUALETTI ANGELA
PRETINI MARCO

Presiede il Sig. FRANCHI LUCIANO, Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA CASTALLO, incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.

E' presente l'Ass.Giuntini Barbara, la quale partecipa alla seduta senza diritto di voto.

Illustra l'argomento il Sindaco.

Escono dall'aula i Cons.Bertini Moreno e Agostini Daniele.

Pertanto sono presenti n. 11 Consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 30.3.1999 n. 83 che modifica l'art. 234 del Decreto legislativo n. 258/92 in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni le installazioni e gli accessi che riporta il termine del 31.12.1999 per adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 20 del Nuovo Codice della Strada;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Polizia Municipale che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), dalla quale si evince la necessità di dover approvare una nuova bozza di regolamento Comunale per i passi carrabili;

Visto la bozza di regolamento, Allegato B) alla presente deliberazione;

Dato atto che il nuovo schema di regolamento è stato esaminato da apposita Commissione che non via ha apportato aggiunte e modificazioni;

Ritenuto provvedere in merito;

Vista la legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri espressi dal Responsabile del servizio e dal Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142, allegati alla presente deliberazione con valore integrante sotto la lettera C);

Con votazione unanime, espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - 2) Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il nuovo testo del Regolamento comunale per i passi carrabili che si compone di n. 14 articoli, e che viene allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).
 - 3) Di dare atto che il nuovo testo del Regolamento sostituisce integralmente quello attualmente in vigore.
-



COMUNE DI CAPANNOLI
Provincia di Pisa

POLIZIA MUNICIPALE

tel. 0587 606680

A)

U.O. Polizia Municipale
E-mail: Polizia Municipale capannoli@rcnet.net

Oggetto: Regolamento Comunale per i Passi Carrabili.-

R E L A Z I O N E

Vista la Legge 30.03.1995 nr.83 che modifica l'art.234 del D.Lgs. nr.285/92 in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni le installazioni e gli accessi che riporta il termine del 31.12.99 per adeguarsi alle disposizioni di cui all'art.20 del Nuovo Codice della Strada;

Vista la difficoltà di numerose persone, titolari di autorizzazioni per i passi carrabili che data la morfologia del luogo ove trovasi l'accesso dell'area privata che si immette nell'area pubblica non è possibile adeguarsi, ma che con alcuni accorgimenti per taluni casi nell'ambito della normativa è possibile consentire alcune deroghe e quindi permettere la permanenza del passo;

Per quanto sopra al fine di definire norme, procedure, modalità ed altro inerente l'accesso dei passi carrabili e nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica, ma in particolar modo della normativa di cui al decreto legislativo nr.285/92 che disciplina gli accessi, si ritiene di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale l'allegata bozza del Regolamento Comunale, in cui il Comune potrà autorizzare accessi a distanza inferiore a quelli prescritti per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (1.1.93), solo nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento previsto dal predetto Codice.

11, 24/04/99



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa



B)

U. O. Polizia Municipale

E-mail: vigili@comune.capannoli.pisa.it
Telefono 0587/606680

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI

(Art. 22 d.Lgs. n. 285/1992 ; art. 46 D.P.R. n. 495/92 reg. d'esec.)

Art. 1
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione dei passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e del relativo regolamento d'esecuzione.

Art. 2
DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Per passo carrabile s'intende l'accesso da un'area laterale privata idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

Art. 3
TIPOLOGIA DEI PASSI CARRABILI

I passi carrabili si distinguono, secondo le caratteristiche costruttive, in:

1. Passi carrabili, quei manufatti costituiti da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni caso da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata realizzati nelle strade urbane.
2. Accessi a raso, quelli posti a filo con il manto stradale o quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;

Art. 4
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada interni ai centri abitati di proprietà statale, regionale o provinciale non possono essere aperti nuovi passi carrabili, ne possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.

Art. 5
ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI GIA' ESISTENTI

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data in vigore del regolamento di esecuzione al Codice della strada (01 /01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2° del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

Art. 6
NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore e a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purché sia dimostrata la visibilità sia in entrata che in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada.
2. E' consentito il permanere del passo carrabile nelle condizioni esistenti senza procedere all'eventuale arretramento dal margine della strada, qualora non vi sia installato il cancello carrabile o sia posto in essere meccanismo con sistema di apertura a distanza.
3. Per i passi carrabili realizzati in aree inserite nella Zona omogenea "A" di cui al D. M. 02.04.1968, n. 1444, trattandosi nella fattispecie di situazioni preesistenti da tempi non recenti ne sarà consentito il permanere previa verifica degli organi competenti (Polizia Municipale) che potranno prescrivere l'adeguamento di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Art. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare domanda in carta legale al competente ufficio comunale (U.O. P.M.), corredata di apposita planimetria in scala 1:2.000 per l'esatta identificazione della località. Nel caso di nuovo passo carrabile, è necessario allegare il progetto dell'opera che s'intende eseguire. Per la regolarizzazione di passi carrabili preesistenti, si dovrà allegare la precedente autorizzazione conseguita o autocertificazione che ne dichiari l'esistenza.

Art 8

FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 9, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

Art. 9

TOSAP, CANONE O ALTRI ONERI

I passi carrabili, così come identificati dall'articolo 3 comma 1, sono assoggettati al pagamento della relativa tassa TOSAP o canone o quanto altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia.

Gli accessi a raso, così come definiti dal comma 2 del medesimo articolo, non sono soggetti all'applicazione del tributo o di altro canone concessorio. L'Amministrazione Comunale tuttavia, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante il passo carrabile con conseguente apposizione del cartello identificativo. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tosap o Canone concessorio.

Art. 10
RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato da apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento, se dovuto, della somma necessaria al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il suo acquisto.

Art. 11
GODIMENTO REALE DEL DIRITTO DI PASSO

Nel caso si determinino condizioni oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

Le modalità di attivazione saranno decise dal competente ufficio (Polizia Municipale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche costruttive del passo carrabile in oggetto.

Art. 12
PASSO CARRABILE D'ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione tra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di loro.

Art. 13
SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R. D. 3.3.,1934 n° 383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

ALLEGATO A)

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 Giugno 1990 n.142 sulla proposta di deliberazione di C.C. avente ad oggetto:

ORGANI ISTITUZIONALI REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 53 -primo comma- della Legge n.142/90. Il presente parere ha la rilevanza prevista dalla legge.

SERGIO PANIZZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 53 -primo comma- della Legge n.142/90.

ANTONELLA RICCI